



Città di Galatina

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DELLE ENTRATE COMUNALI

(Articolo 1, comma 1091 e 1091-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 03.07.2019

e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 23.12.2025)

INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 - Determinazione e destinazione del Fondo	3
Articolo 4 - Potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate	3
Articolo 5 - Trattamento accessorio	3
Articolo 6 - Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091 e 1091-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed è finalizzato all'individuazione di risorse specifiche da utilizzarsi per il miglioramento e l'incremento delle attività di acquisizione delle entrate comunali.
2. Esso regola la destinazione delle risorse suddette, nella misura di seguito individuata, al potenziamento delle dotazioni strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e disciplina le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della gestione e riscossione delle entrate, come annualmente definiti dall'ente negli atti di programmazione, strategica ed operativa.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo per il potenziamento dell'attività di gestione e riscossione delle entrate, alimentato e finanziato da una quota del maggiore gettito accertato e riscosso in relazione agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI, stabilita nella misura massima del 5% delle riscossioni (ivi comprese quelle coattive), realizzate nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento. Per "maggiore gettito" accertato e riscosso si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione posta in essere dall'ente, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, intendendo come tale il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Di talché rilevano tutte le entrate diverse da quelle ordinarie effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.
2. Concorrono ad alimentare il Fondo nella misura massima sopra indicata anche le entrate derivanti da atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente avvalendosi di servizi di supporto esterno all'attività di contrasto all'evasione.
3. L'eventuale affidamento in concessione a soggetti esterni delle attività di accertamento tributario IMU e TARI comporta l'inapplicabilità assoluta delle previsioni di legge e del presente regolamento.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai fini dell'individuazione della base di calcolo della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 1,

certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

5. L'accantonamento al Fondo è effettuato solo qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, intendendo come tali anche il diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o decreto del Ministro dell'Interno o, per il rendiconto, con legge.

Articolo 3 – Determinazione e destinazione del Fondo

1. La determinazione dell'ammontare effettivo delle risorse di alimentazione del Fondo per ciascuna annualità (sino alla misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso di cui al precedente comma 1 dell'articolo 2), la sua destinazione, nonché la ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, eventualmente apportando le opportune variazioni al bilancio di previsione approvato.
2. Le eventuali somme in eccedenza rispetto al limite del 15% del trattamento tabellare, di cui al successivo articolo 5, confluiranno nel fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate, di cui al successivo articolo 4.
3. Per il primo anno di applicazione, la determinazione della quota del gettito tributario di cui all'art. 2 da accantonare, nonché la ripartizione della stessa ai sensi del precedente comma, è effettuata dalla Giunta prima dell'approvazione della delibera di variazione di assestamento generale, tenuto conto del maggior gettito riscosso e delle effettive necessità di potenziamento delle attività e delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 4 – Potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate

1. La quota percentuale del Fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è finalizzata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati comunali ed al miglioramento del servizio al cittadino.
2. Le suddette risorse finanziarie, in particolare, possono essere utilizzate per l'acquisizione di *software* specifici di gestione delle entrate comunali, per l'acquisto di beni strumentali e di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento delle attività di contrasto alla stessa, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività degli uffici ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione e cooperazione con i contribuenti/utenti.
3. La spesa complessiva sostenuta dall'ente per il potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate è da intendersi Iva inclusa.

Articolo 5 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti, sono destinate al trattamento economico accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ed incremento delle

entrate dell'ente, approvati ed assegnati dalla Giunta Comunale con il PDO/PDP dell'anno di riferimento, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali, e ripartite, nell'annualità successiva a quella di riferimento, tra il medesimo personale, all'esito della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati nell'anno e in misura direttamente proporzionale al grado di raggiungimento degli stessi.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e i titolari di incarico di elevata qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi ed andranno ad alimentare il fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate, di cui al precedente articolo 4.
5. In sede di assegnazione degli obiettivi relativi alla gestione delle entrate comunali vengono predeterminate le iniziative e gli obiettivi programmati per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti le fasi del processo, le azioni inerenti, i tempi di attuazione, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
6. Le quote da attribuire al personale dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi programmati, come definita annualmente nel PDO/PDP dell'ente, e sono erogabili successivamente all'approvazione della *Relazione sulla Performance* – che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate -, a consuntivo dell'anno di riferimento e in misura corrispondente alla percentuale di raggiungimento accertata.
7. Eventuali risorse non utilizzate e non distribuite ai dipendenti rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
8. È rimessa, in ogni caso, alla contrattazione integrativa la definizione ed approvazione dei criteri generali per l'attribuzione della quota parte delle risorse da riconoscere al personale dipendente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente, nonché la correlazione tra incentivi di cui al presente regolamento, retribuzioni di risultato e produttività. La relativa disciplina è, pertanto, da intendersi integrativa ed attuativa delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.